

VIDEONEWS LAVORO DEL 29 GENNAIO 2016

Nuovi codici Uniemens CONFIMI e CONFAPI

L'INPS, con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 312, rende nota l'istituzione di un **nuovo codice contratto** all'interno del **flusso UniEmens** e la modifica del significato di un codice già esistente.

Va ricordato che in data 28 ottobre 2013 era stato sottoscritto tra ANIEM, ANIER, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL, il CCNL per piccole e medie industrie edili e affini aderenti a **CONFIMI IMPRESA**. Ora viene istituito, **con decorrenza gennaio 2016 il nuovo codice "290"** dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> avente il significato di "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFIMI". Il già esistente codice "069" dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>, continua ad essere riferito unicamente al "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini", da ultimo rinnovato in data 12 novembre 2014, che, con decorrenza gennaio 2016, assume il nuovo significato di "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini **CONFAPI ANIEM**".

Fonte: **Fisco e Tasse**

Fondo di integrazione salariale attivo dal 1° gennaio 2016

L'INPS, con Messaggio 26 gennaio 2016, n. 306, precisa che il Decreto legislativo n. 148/2015 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto, all'articolo 29, che il Fondo di solidarietà residuale, (Legge n. 92/2012) a decorrere dal 1° gennaio 2016 assuma la denominazione di **Fondo di integrazione salariale**. Ricordiamo che gli artt.30 e 31 del , D.Lgs. n.148/15, prevedono che il fondo siano finanziato con le seguenti modalità:

- i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
- i datori di lavoro che occupano mediamente da cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% esclusi i dirigenti.

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già iscritti al Fondo di solidarietà residuale **sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016**. Rimangono ferme le modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo, saranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento.

Fonte: **Inps**

Autoliquidazione 2015/2016: le rate del premio

L'INAIL, con Nota 22 gennaio 2016, n. 1015, ha reso note le modalità per il **pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2015/2016 con le scadenze** e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate. Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2016	16 febbraio 2016	0
2°	16 maggio 2016	16 maggio 2016	0,00172603
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00349041
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00525479

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1° e 2°	16 giugno 2016	16 giugno 2016	0
3°	16 agosto 2016	22 agosto 2016	0,00116986
4°	16 novembre 2016	16 novembre 2016	0,00293425

Fonte: Inail

Depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute

Il **decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8**, pubblicato nella G.U. 22 gennaio 2016, n. 17, contiene disposizioni in materia di depenalizzazione, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. In particolare, il comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Infatti, ha previsto che l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. **Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. La norma entrerà **in vigore il 6 febbraio 2016**.

Fonte: Fisco e Tasse

Lavoro accessorio anche nel settore spettacoli

Nel Messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016 l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, precisando che non ci sono ostacoli per l'utilizzo di questa modalità anche da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Infatti viene ribadito che le vigenti disposizioni in materia, l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, "non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell'ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio". In materia di adempimento di obblighi informativi anche in questi casi il committente è tenuto semplicemente ad effettuare le comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa a norma del citato d. decreto 81/2015. Inoltre **è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità** di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n.708/1947.

Fonte: Inps

Opzione donna pensioni dal 2016

L'INPS, con Messaggio 22 gennaio 2016, n. 283, fornisce informazioni sull'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che "al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà

prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione."

Pertanto, L'Istituto invita le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

Fonte: **Inps**

Minimi retributivi giornalisti 2016

L'INPGI, con Circolare 22 gennaio 2016, n. 1 rende noto che l'ISTAT, ha determinato l'indice di variazione annuale dei prezzi al consumo nella misura di - 0,1%. Trattandosi di una, seppur minima, flessione negativa **non si procede alla rivalutazione dei minimali e massimali retributivi**, che - fatta eccezione per la retribuzione annua utile per l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge n. 438/1992 - restano, quindi, provvisoriamente confermati nella misura vigente per l'anno 2015.

Si comunica che, relativamente all'anno 2016, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta **l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente)**, è pari a Euro 45.896,00 (importo pari alla 1A fascia di retribuzione pensionabile - art. 7 Regolamento INPGI). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.825,00.

Si ricorda inoltre che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno.

Fonte: **INPGI**

Tutele per il lavoro autonomo 2016: ddl in arrivo

In preparazione per il Consiglio dei ministri di giovedì 28.1.2016 due Ddl collegati alla Legge di stabilità: uno è riservato al lavoro autonomo con un aumento delle tutele, e uno dedicato alle misure di contrasto alla povertà.

Per quanto riguarda il **lavoro professionale** importanti novità consisteranno nella **deducibilità al 100% delle spese di aggiornamento e formazione professionale** (con un tetto di 10 mila euro annui). Inoltre deducibili fino a 5mila euro annui le spese per servizi per il lavoro. Si prevede inoltre, in caso di maternità, che l'indennità possa essere fruita anche se l'astensione dal lavoro non sarà obbligatoria, mentre dalla nascita ed entro i 3 anni di vita del bambino, sarà possibile avere un congedo parentale di sei mesi. Particolare tutela in caso di malattie oncologiche con congedi riservati però ai professionisti iscritti alla gestione separata. La copertura di queste norme conta su 10 milioni di euro per il 2016, e 50 a regime dal 2017.

Per quanto riguarda invece il Fondo di contrasto alla povertà in preparazione un piano nazionale che razionalizzi i diversi istituti e sia di riferimento agli enti locali fornendo i livelli minimi di prestazioni. Le misure godranno di stanziamenti per 600 milioni nel 2016 e 1 miliardo nel 2017

Fonte: **Il Sole 24 Ore**

Distacco: nei gruppi di imprese vale la disciplina dei contratti di rete

Nei giorni scorsi Confindustria ha avanzato istanza di interpello alla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, al fine di conoscere il parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori (D.L. n. 76/2013 conv. da L. n. 99/2013); in particolare veniva chiesto se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell'interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell'art. 30 citato.

La Direzione, con interpello n. 1 del 20 gennaio 2016 ha risposto affermando che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., **l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo** analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete. Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell'ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo.

Fonte: **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Esodo lavoratori: nuovo modello per la fidejussione

L'INPS, con Messaggio 20 gennaio 2016, n. 216, ha reso nota la pubblicazione di un nuovo modello di fideiussione bancaria per l'accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

La legge prevede che per accedere alla suddetta prestazione il datore di lavoro presenti all'Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.

Con il presente messaggio viene sostituito il precedente schema di contratto di fideiussione bancaria - che era stato reso noto con messaggio n. 20538 del 13/12/2013 - per l'accesso alla prestazione che, a far data dalla pubblicazione del medesimo, dovrà essere redatto esclusivamente secondo lo schema indicato nel presente messaggio.

Fonte: **Inps**

Visite fiscali: esenti le patologie gravi e per invalidità

Il Ministero del lavoro, con il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016 ha integrato e modificato il decreto 15 luglio 1986, concernente le **visite mediche di controllo** dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In particolare, ha previsto che **sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità** i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è eziologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) **patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**
- b) **stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.**

Tale decreto è entrato **in vigore dal 22 gennaio 2016**, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che è avvenuto nella G.U. 21 gennaio 2016, n. 16.

Fonte: **Ministero del Lavoro**